



**federambiente**

**Disegno di legge in materia  
ambientale collegato  
con la Legge di Stabilità.**

**Torino, 5 dicembre 2013**

***GIANLUCA CENCIA***

*Direttore Federambiente*

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECESSIVO DI RISORSE NATURALI.**

### **ART. 13 : Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti**

All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "Osservatorio nazionale sui rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti";
- b) al comma 1, le parole: "è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; la lettera g) è soppressa;
- c) il comma 2 è abrogato;
- d) il comma 3 è abrogato;

- e) al comma 4 le parole: “l’osservatorio si avvale di una segreteria tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale”, e le parole: “umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 6”;
- f) il comma 5 è abrogato;
- g) al comma 6 le parole: “dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e” sono soppresse;
- h) all’articolo 206-bis, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: “per essere riassegnate,” sono inserite le seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,”. Nelle more dell’espletamento delle procedure di riassegnazione, la dotazione dell’apposito capitolo di spesa è incrementata, a decorrere dall’esercizio 2014, di euro 500.000,00, a titolo di acconto sulle risorse riassegnate, con contestuale riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

## **ART. 14 : Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio**

1. All'articolo 205, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis” alle parole: “ambito territoriale ottimale” sono aggiunte le parole: “o Comune”;
- b) al comma 1, alla lettera a) le parole: « entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
- c) al comma 1, lettera b) le parole: « entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
- d) al comma 1, lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
- e) il comma 1-bis è abrogato;
- f) il comma 1-ter è abrogato;
- g) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il Comune che consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche con anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sarà dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.”;

h) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“ 3-bis. Per il comune che non consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti è applicata un'addizionale al tributo di conferimento in discarica, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a carico del Comune inadempiente, determinata come segue:

a) nella misura del 10 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

b) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

c) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;

d) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

e) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e uguale o inferiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.

3-ter. L'addizionale al tributo è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui all' articolo 11, del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione annuale.”.

## **ART. 15 : Consorzio per imballaggi compostabili**

1. All'articolo 223, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ I produttori di materie prime di plastica compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio sono esclusi per tali materiali dall'obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all'allegato E.”.

## **ART. 18 : Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti**

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio ” sono sostituite dalle seguenti: “è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente, nonché le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).”;
- c) al comma 9, primo e terzo periodo, la parola: “operatori”, ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: “imprese di cui al comma 5, primo periodo”;
- d) al comma 12, dopo le parole: “ai soggetti incaricati dal Consorzio” sono inserite le seguenti: “o autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti”.

## **ART. 19 : Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti**

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

" ART. 199-*bis*

*(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti sul territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione siano state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

## **ART. 21 : Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36<sup>1</sup>.**

1. La lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, è abrogata.